

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1464/2000 della Commissione del 5 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 1465/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 .....	3
Regolamento (CE) n. 1466/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....	4
Regolamento (CE) n. 1467/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	6
★ <b>Regolamento (CE) n. 1468/2000 della Commissione, del 4 luglio 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili</b> .....	8
★ <b>Regolamento (CE) n. 1469/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2000 al 28 febbraio 2001 .....</b>	14
★ <b>Regolamento (CE) n. 1470/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate .....</b>	16
★ <b>Regolamento (CE) n. 1471/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne l'ammissibilità dei pagamenti per superficie .....</b>	17



**Commissione**

2000/424/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 novembre 1999, relativa agli aiuti che la Francia intende accordare a Cofidur per rilevare il vecchio stabilimento Gooding (ex-Grundig) di Creutzwald <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1999) 4229] .....** 18

2000/425/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 novembre 1999, relativa agli aiuti che la Francia ha accordato a Gooding Consumer Electronics Ltd nell'ambito del rilevamento dell'ex stabilimento Grundig di Creutzwald <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1999) 4230] .....** 25

2000/426/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 giugno 2000, recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(2000) 1648] .....** 33

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 5 luglio 2000**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	50,2
	999	50,2
0707 00 05	052	103,8
	999	103,8
0709 90 70	052	61,5
	999	61,5
0805 30 10	388	52,4
	524	72,7
	528	61,5
	999	62,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	129,9
	388	83,3
	400	73,6
	508	69,0
	512	93,3
	528	87,2
	720	79,3
	804	79,2
	999	86,8
	0808 20 50	388
512		66,0
528		65,3
800		67,5
0809 10 00	999	70,8
	052	198,4
	064	110,4
0809 20 95	999	154,4
	052	253,7
	066	130,3
	068	63,4
	400	257,3
0809 40 05	999	176,2
	624	281,7
	999	281,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 5 luglio 2000**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantaseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,994 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1466/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 5 luglio 2000**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

---

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,38	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	8,80	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 5 luglio 2000**

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(3)</sup>. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero <sup>(4)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	36,77 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	36,72 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	36,77 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	36,72 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	<sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,3997
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	39,97
1701 99 10 9910	41,80
1701 99 10 9950	39,92
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,3997

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1468/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 2000**

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	37,23 221,34 313,48	512,24 244,19 1 501,69	72,81 29,32 23,54	277,74 72 079,59	12 538,83 82,04	6 193,89 7 463,14
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	24,97 148,47 210,28	343,61 163,80 1 007,33	48,84 19,67 15,79	186,31 48 350,60	8 410,98 55,03	4 154,82 5 006,24
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	96,25 572,26 810,50	1 324,39 631,34 3 882,60	188,24 75,80 60,86	718,10 186 360,37	32 418,91 212,10	16 014,17 19 295,81
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	45,99 273,44 387,28	632,84 301,67 1 855,23	89,95 36,22 29,08	343,13 89 049,06	15 490,81 101,35	7 652,09 9 220,17
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 465,51	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,95	412,44 107 037,01	18 619,96 121,82	9 197,82 11 082,64
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 354,90 502,65	821,35 391,54 2 407,89	116,74 47,01 37,74	445,35 115 575,96	20 105,38 131,54	9 931,58 11 966,77
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	29,53 175,58 248,67	406,34 193,70 1 191,24	57,76 23,26 18,67	220,32 57 178,05	9 946,59 65,08	4 913,38 5 920,23
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 625,60	1 022,26 487,31 2 996,87	145,30 58,51 46,97	554,28 143 846,47	25 023,27 163,71	12 360,90 14 893,91
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	84,62 503,13 712,59	1 164,40 555,07 3 413,56	165,50 66,64 53,51	631,35 163 847,17	28 502,55 186,48	14 079,58 16 964,79
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	152,67 907,73 1 285,63	2 100,79 1 001,45 6 158,69	298,60 120,24 96,53	1 139,07 295 610,34	51 423,84 336,44	25 402,15 30 607,59
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 129,74 183,75	300,25 143,13 880,22	42,68 17,18 13,80	162,80 42 249,41	7 349,63 48,08	3 630,54 4 374,52
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	25,12 149,39 211,58	345,73 164,81 1 013,54	49,14 19,79 15,89	187,46 48 648,59	8 462,82 55,37	4 180,43 5 037,09
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	129,01 767,06 1 086,39	1 775,22 846,25 5 204,25	252,32 101,60 81,57	962,54 249 798,19	43 454,44 284,30	21 465,46 25 864,18
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	450,42 2 678,07 3 792,98	6 197,90 2 954,56 18 169,86	880,94 354,73 284,80	3 360,58 872 132,99	151 714,67 992,59	74 943,43 90 300,92

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	149,17 886,94 1 256,19	2 052,67 978,51 6 017,62	291,76 117,48 94,32	1 112,98 288 839,20	50 245,94 328,73	24 820,30 29 906,50
1.170.2	Fagioli ( <i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	176,17 1 047,46 1 483,53	2 424,16 1 155,60 7 106,71	344,56 138,75 111,39	1 314,41 341 114,04	59 339,58 388,23	29 312,34 35 319,05
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 328,33	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 99,74	1 176,90 305 427,23	53 131,56 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	736,14 4 376,87 6 199,01	10 129,46 4 828,74 29 695,68	1 439,76 579,75 465,46	5 492,32 1 425 359,60	247 952,96 1 622,23	122 482,86 147 582,18
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	236,74 1 407,59 1 993,59	3 257,61 1 552,91 9 550,07	463,02 186,45 149,69	1 766,32 458 392,56	79 741,13 521,71	39 390,22 47 462,11
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	101,35 602,60 853,47	1 394,61 664,82 4 088,47	198,22 79,82 64,08	756,18 196 241,93	34 137,89 223,35	16 863,30 20 318,95
1.220	Sedani da coste [ <i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	74,07 440,40 623,75	1 019,23 485,87 2 988,00	144,87 58,34 46,83	552,64 143 420,49	24 949,17 163,23	12 324,29 14 849,80
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 393,76 8 286,93 11 736,86	19 178,57 9 142,47 56 224,19	2 725,96 1 097,68 881,28	10 398,85 2 698 698,00	469 460,58 3 071,45	231 902,35 279 424,03
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	132,61 788,48 1 116,73	1 824,78 869,88 5 349,56	259,37 104,44 83,85	989,42 256 773,02	44 667,77 292,24	22 064,81 26 586,36
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,31 619,36	1 012,07 482,46 2 967,00	143,85 57,93 46,51	548,76 142 412,66	24 773,85 162,08	12 237,69 14 745,45
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	60,08 357,21 505,92	826,70 394,09 2 423,56	117,50 47,32 37,99	448,25 116 328,39	20 236,27 132,40	9 996,24 12 044,68
2.10	Castagne e marroni ( <i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 486,14	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 111,59	1 316,72 341 712,93	59 443,76 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	74,58 443,44 628,05	1 026,26 489,22 3 008,60	145,87 58,74 47,16	556,45 144 409,53	25 121,22 164,36	12 409,28 14 952,21

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	85,39 507,71 719,07	1 175,00 560,12 3 444,64	167,01 67,25 53,99	637,10 165 338,87	28 762,05 188,18	14 207,77 17 119,24
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	124,13 738,06 1 045,32	1 708,09 814,25 5 007,48	242,78 97,76 78,49	926,15 240 353,26	41 811,42 273,55	20 653,84 24 886,25
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	55,64 330,82 468,54	765,62 364,97 2 244,51	108,82 43,82 35,18	415,13 107 734,06	18 741,22 122,61	9 257,72 11 154,82
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	43,22 256,97 363,94	594,70 283,50 1 743,44	84,53 34,04 27,33	322,45 83 683,07	14 557,35 95,24	7 190,99 8 664,57
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	30,32 180,26 255,30	417,17 198,87 1 222,99	59,30 23,88 19,17	226,20 58 702,09	10 211,71 66,81	5 044,34 6 078,03
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	61,95 368,35 521,70	852,48 406,38 2 499,15	121,17 48,79 39,17	462,23 119 956,19	20 867,36 136,52	10 307,98 12 420,30
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	49,33 293,29 415,38	678,76 323,57 1 989,85	96,48 38,85 31,19	368,03 95 510,78	16 614,88 108,70	8 207,36 9 889,22
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	64,07 380,96 539,56	881,67 420,29 2 584,71	125,32 50,46 40,51	478,05 124 063,01	21 581,78 141,20	10 660,88 12 845,52
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	36,08 214,52 303,83	496,47 236,67 1 455,47	70,57 28,42 22,81	269,19 69 860,82	12 152,86 79,51	6 003,22 7 233,41
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	123,33 733,26 1 038,52	1 696,99 808,96 4 974,93	241,20 97,13 77,98	920,13 238 790,89	41 539,63 271,77	20 519,59 24 724,48
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	54,00 321,04 454,70	742,99 354,19 2 178,17	105,61 42,52 34,14	402,86 104 549,87	18 187,30 118,99	8 984,10 10 825,13
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	57,33 340,84 482,74	788,82 376,03 2 312,52	112,12 45,15 36,25	427,71 110 998,23	19 309,05 126,33	9 538,21 11 492,79
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	202,21 1 202,26 1 702,77	2 782,40 1 326,38 8 156,93	395,48 159,25 127,85	1 508,65 391 523,67	68 108,74 445,60	33 644,10 40 538,48

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	41,87 248,95 352,59	576,15 274,65 1 689,05	81,89 32,98 26,47	312,40 81 072,40	14 103,21 92,27	6 966,65 8 394,26
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	100,32 596,50 844,83	1 380,49 658,08 4 047,05	196,22 79,01 63,43	748,52 194 253,96	33 792,07 221,08	16 692,48 20 113,12
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	81,91 487,01 689,76	1 127,11 537,29 3 304,24	160,20 64,51 51,79	611,13 158 599,88	27 589,75 180,51	13 628,68 16 421,48
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	394,59 2 346,13 3 322,84	5 429,68 2 588,34 15 917,72	771,75 310,76 249,50	2 944,04 764 032,78	132 909,75 869,56	65 654,25 79 108,19
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	316,83 1 883,81 2 668,06	4 359,73 2 078,29 12 781,05	619,67 249,53 200,33	2 363,90 613 475,98	106 719,16 698,21	52 716,73 63 519,49
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 822,37 10 835,32 15 346,18	25 076,36 11 953,96 73 514,22	3 564,25 1 435,23 1 152,28	13 596,70 3 528 600,36	613 828,89 4 015,97	303 216,85 365 352,38
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	133,77 795,35 1 126,46	1 840,69 877,46 5 396,19	261,63 105,35 84,58	998,04 259 010,97	45 057,08 294,79	22 257,12 26 818,08

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	347,17	4 777,16	679,01	2 590,24	116 937,27	57 764,23
		b)	2 064,18	2 277,29	273,42	672 214,86	765,06	69 601,34
		c)	2 923,52	14 004,80	219,52			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	288,93	3 975,82	565,11	2 155,74	97 321,71	48 074,61
		b)	1 717,92	1 895,28	227,55	559 454,62	636,73	57 926,11
		c)	2 433,11	11 655,58	182,69			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	329,37	4 532,16	644,18	2 457,39	110 940,01	54 801,72
		b)	1 958,32	2 160,49	259,40	637 739,57	725,82	66 031,75
		c)	2 773,58	13 286,55	208,26			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1469/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 5 luglio 2000**

**relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2000 al 28 febbraio 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2038/1999, durante le campagne di commercializzazione 1995/96-2000/01 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 95/284/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, solamente con i paesi ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.
- (2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 44 del regolamento (CE) n. 2038/1999 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario. Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. I dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono ora disponibili per la campagna di commercializzazione 2000/2001. Occorre in questa fase aprire tale contingente per una parte della campagna. A causa del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre autorizzare ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1° luglio 2000 al 28 febbraio 2001 ad importare determinate quantità.
- (3) Ai sensi degli accordi succitati, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 2000/2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 28 febbraio 2001 sono aperti, nell'ambito della decisione 95/284/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione:

- a) un contingente tariffario di 200 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione, recante il numero d'ordine 09.4098;
- b) un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco e originarie della Repubblica dell'India, recante il numero d'ordine 09.4099.

*Articolo 2*

1. Un dazio ridotto speciale di 5,41 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo si applica all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, il prezzo d'acquisto minimo che dev'essere pagato dai raffinatori comunitari è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

*Articolo 3*

I seguenti Stati membri sono autorizzati ad importare, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi mancanti espressi in zucchero bianco:

- a) Finlandia: 44 000 tonnellate;
- b) Francia metropolitana: 3 000 tonnellate;
- c) Portogallo continentale: 158 000 tonnellate;
- d) Regno Unito: 5 000 tonnellate.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 dell'1.8.1995, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 3.8.1995, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 5 luglio 2000**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di  
restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1000/2000 della Commissione<sup>(3)</sup>, entrato in vigore il 13 maggio 2000, ha tra l'altro modificato il regolamento (CE) n. 3846/87<sup>(4)</sup> che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (2) A seguito di tale modifica occorre adattare anche la condizione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1964/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/1999<sup>(6)</sup>.
- (3) La presente modifica consente inoltre di aggiornare alcuni riferimenti alle condizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(7)</sup>, sostituito dal regolamento (CE) n. 800/1999<sup>(8)</sup>.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1964/82 è sostituito dal testo seguente:

«3. Se la differenza di peso supera il 10 %, la restituzione particolare è ricondotta al livello della restituzione fissata per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 9060, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo di esportazione in base al quale sono state espletate le formalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 800/1999.

4. La sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applica nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle operazioni per le quali le formalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 sono effettuate sulla base dei titoli di esportazione richiesti a partire dal 13 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 114 del 13.5.2000, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 5 luglio 2000**

**che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)  
n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne l'ammissibilità dei pagamenti per superficie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2704/1999 <sup>(2)</sup> e in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto concerne l'ammissibilità dei pagamenti per superficie. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), prevede segnatamente che i pagamenti per superficie sono concessi esclusivamente per superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita. Tale disposizione stabilisce inoltre che, nel caso dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del frumento duro, le colture devono essere mantenute secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione.
- (2) In seguito alla miscela di sementi di colza con sementi di colza geneticamente modificate non coperte da un'autorizzazione ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, taluni produttori devono procedere alla distruzione delle piante di colza e quindi non possono

mantenere le loro colture di colza almeno fino al 30 giugno 2000 o fino all'inizio del periodo di fioritura e questo per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Nell'intento di non penalizzare ingiustamente tali produttori, occorre permettere agli agricoltori di cui trattasi di derogare all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2316/1999.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 2000/2001 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici che sono state seminate con sementi di colza miscelate con sementi di colza geneticamente modificate non coperte da un'autorizzazione ai sensi della direttiva 90/220/CEE e sulle quali le piante di colza sono state distrutte anteriormente al 30 giugno 2000 o prima dell'inizio del periodo di fioritura, se quest'ultima interviene dopo il 30 giugno, rimangono ammissibili al pagamento per superficie.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1999

relativa agli aiuti che la Francia intende accordare a Cofidur per rilevare il vecchio stabilimento Gooding (ex-Grundig) di Creutzwald

[notificata con il numero C(1999) 4229]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo e in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 23 giugno 1997, la Francia ha notificato alla Commissione, in conformità all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, una serie di aiuti per 8,65 milioni di FRF in favore dell'impresa Cofidur per la costituzione della nuova società Continental Edison. Gli aiuti saranno erogati da autorità nazionali e regionali sotto forma di crediti decentrati e un anticipo rimborsabile a tasso zero. Secondo la Francia detti aiuti per rilevare, per la seconda volta, il vecchio stabilimento Gooding Electronique SA (GESA) (ex-Grundig) sono proposti come aiuti all'investimento e alla ristrutturazione conformemente ai criteri definiti dalla Commissione negli orientamenti comuni-

tari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà <sup>(1)</sup> (di seguito orientamenti).

(2) GESA aveva rilevato il vecchio stabilimento Grundig di Creutzwald. L'operazione aveva beneficiato di un intervento pubblico francese nell'ambito del programma di ristrutturazione presentato dall'impresa. L'aiuto a GESA, che ha depositato il bilancio nel giugno 1995, attualmente è anche oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato <sup>(2)</sup>.

(3) Il 25 febbraio 1998, la Commissione ha deciso di avviare lo stesso procedimento riguardo alle succitate misure in favore di Cofidur. La Francia è stata informata di questa decisione con lettera del 22 aprile 1998 <sup>(3)</sup>. La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in causa. La Commissione non ne ha ricevuto nessuna.

(4) Con lettera del 14 maggio 1998, la Francia ha chiesto alla Commissione di prorogare al 4 giugno 1998 il termine per farle pervenire le proprie osservazioni, proroga che è stata concessa. Le osservazioni sono effettivamente pervenute alla Commissione il 16 giugno 1998 e sono state completate con lettere in data 8 settembre e 9 ottobre 1998.

(5) In occasione di una riunione tenutasi il 7 giugno 1999, la Francia ha presentato altre informazioni ed ha comunicato che gli investimenti sono stati effettuati e i posti di lavoro mantenuti, conformemente al piano di diversificazione, e ha dichiarato che intende soddisfare i suoi impegni nei confronti di Cofidur.

<sup>(1)</sup> GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 179 dell'11.6.1998, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU C 198 del 24.6.1998, pag. 12.

- (6) Le stesse informazioni sono state ribadite in occasione di una riunione tra la Francia e i servizi della Commissione in data 22 settembre 1999. Ne consegue che Cofidur ha deciso di riorientarsi sulla produzione dei prodotti multimediali parallelamente alla produzione di televisori di qualità superiore. Infine la Francia ha confermato con lettera del 30 settembre 1999, protocollata il 1° ottobre 1999, che gli investimenti previsti per diversificare la produzione di Continental Edison sono stati realizzati e i posti di lavoro mantenuti conformemente al piano iniziale.

## II. DESCRIZIONE DELLE MISURE

- (7) La presente decisione riguarda gli aiuti, sotto forma di aiuti agli investimenti e alla ristrutturazione dell'importo massimo di 8,65 milioni di FRF, che la Francia intende accordare a Cofidur per accompagnare la costituzione della nuova società Continental Edison.

### Il beneficiario dell'aiuto

- (8) Dopo il deposito del bilancio in data 22 giugno 1995 e la procedura di amministrazione controllata e di liquidazione giudiziaria conformemente alla legge 85-98 del 25 gennaio 1985, il tribunale di Metz (di seguito TGI) ha pronunciato la liquidazione di GESA in data 21 febbraio 1997. L'esecuzione di tale decisione è stata sospesa in quanto il gruppo Cofidur ha presentato un'offerta per rilevare la società. Il TGI ha quindi approvato un piano di cessione in favore di Cofidur che ha costituito la società Continental Edison, iscritta nel registro del commercio e delle società in data 28 maggio 1997.
- (9) Il gruppo Cofidur è stato ammesso al mercato ristretto della Borsa di Parigi il 1° ottobre 1996. Esso controlla 24 imprese industriali e commerciali nel mondo, di cui 20 in Francia, con attività nel subappalto elettronico e nei prodotti informatici — circuiti stampati, carte elettroniche.
- (10) Nel 1997 Cofidur aveva 2 080 dipendenti e ha realizzato un fatturato consolidato, compresi i risultati di Continental Edison, di 1 110 milioni di FRF. Il gruppo è in costante espansione dalla sua costituzione nel 1968. Con la costituzione della società Continental Edison a Creutzwald sul sito dell'ex stabilimento Grundig, poi GESA, Cofidur ha sviluppato il ramo «prodotto» nei settori della carta elettronica e sul mercato della comunicazione multimediale.
- (11) Continental Edison ha ripreso 200 dei 375 dipendenti di GESA, con un incremento di personale previsto fino a 288 unità entro la fine del 1999.
- (12) Secondo un piano di ristrutturazione presentato alla sezione commerciale del TGI e da questa ritenuto credibile, la produzione di Continental Edison si orienta verso la nuova produzione di televisori di qualità superiore a forte valore aggiunto e verso la produzione già esistente di televisori dell'intera gamma che l'impresa porterà a 440 000 unità all'anno. Il piano prevede anche il subappalto, per conto di Cofidur, della produzione di materiale elettronico per soddisfare la clientela tedesca e quella dell'est della Francia, nonché la produzione innovativa di apparecchi multimediali la quale diversifica il

settore obiettivo del gruppo nel settore d'avanguardia ad alta tecnologia.

- (13) A causa dei cattivi risultati ottenuti da Continental Edison nel 1998 nel settore di televisori, in particolare di quelli di qualità inferiore, la diversificazione dell'impresa è stata ritardata. Per assicurare la redditività di Continental Edison, Cofidur ha preferito dare priorità allo sviluppo dei personal computer (di seguito PC), tenuto conto del fatto che si tratta del mercato in maggiore espansione. Tuttavia, secondo la Francia, la produzione dei televisori di qualità superiore, più redditizia di quella di qualità inferiore che è in sensibile diminuzione, si sviluppa parallelamente ad una attività PC multimediale a seguito degli investimenti realizzati.
- (14) Cofidur apporta 20 milioni di FRF al capitale della nuova società, cui si aggiungono 5 milioni FRF sotto forma di prestiti di partecipazione. Questi 25 milioni di FRF costituiscono i fondi propri o quasi fondi propri di Continental Edison e sono destinati a coprire le acquisizioni di attivi immobilizzati (riscatto degli attivi) e ad attuare il programma di ristrutturazione.

### Gli aiuti

- (15) Il dispositivo pubblico prevede:
- a) un aiuto di Stato all'investimento eccezionale, a concorrenza di 2,25 milioni di FRF, sotto forma di sovvenzioni decentrate a livello della prefettura regionale, versato in proporzione all'investimento effettivamente realizzato. Tale aiuto è accordato nell'ambito del regime degli stanziamenti di politica industriale del ministero dell'industria (CIRI, linea di bilancio 64-96) autorizzato dalla Commissione (\*);
- b) un aiuto del Consiglio generale della Mosella in favore di un'impresa in difficoltà secondo l'articolo L.3231-3 del codice generale degli enti territoriali, di 1,4 milioni di FRF, versato a condizioni identiche a quelle stabilite per l'aiuto di Stato eccezionale;
- c) un intervento del Consiglio regionale della Lorena in favore di un'impresa in difficoltà secondo l'articolo L.4211-1 del codice generale degli enti territoriali, di 5 milioni di FRF sotto forma di anticipo rimborsabile a tasso zero, della durata di cinque anni per favorire la creazione e successivamente il mantenimento dei posti di lavoro. La prefettura regionale e il Consiglio generale vigileranno sul programma di assunzioni articolato in tre anni.

(\*) GU C 181 del 12.7.1991, pag. 3. Aiuti di Stato E 1/90 — NN 120/90 — Francia: crediti di politica industriale destinati alle ristrutturazioni.

- (16) Gli investimenti nuovi sono valutati dalla Francia a 21,5 milioni di FRF. A questo importo va aggiunto, secondo la comunicazione della Francia del 30 settembre 1999, il prezzo di cessione dell'impresa GESA, pari ad attivi di 7,5 milioni di FRF. Gli investimenti totali ammontano di conseguenza a 29 milioni di FRF.

### III. OSSERVAZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

#### Motivi adottati dalla Commissione per avviare il procedimento

- (17) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. In sostanza essa ha richiamato i motivi seguenti:
- (18) Secondo la Francia, la nuova società Continental Edison non è altro che la GESA rilevata da Cofidur. L'acquisizione è avvenuta conformemente al diritto fallimentare francese mediante cessione. La cessione ha lo scopo di garantire il mantenimento delle attività autonomamente gestibili e della totalità o di parte dei posti di lavoro ad esse collegati, inoltre serve a liquidare, con il suo ricavato, la totalità o parte del passivo. Secondo la Francia, quindi, sul piano giuridico GESA e Continental Edison sarebbero totalmente distinte.
- (19) Le condizioni per beneficiare di una deroga ai sensi degli orientamenti non sono soddisfatte in quanto Cofidur/Continental Edison non ha rilevato l'integralità degli attivi e del passivo dell'impresa liquidata, GESA. Essendo una nuova società, Cofidur non sembra a priori potersi considerare responsabile di aiuti precedentemente versati a GESA né poter beneficiare di aiuti alla ristrutturazione.
- (20) Se Continental Edison continuasse le attività economiche di GESA e fosse responsabile degli aiuti precedentemente versati, potrebbe ancora essere considerata un'impresa in difficoltà e quindi beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione purché conformi agli orientamenti comunitari.
- (21) L'impresa è situata in una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in virtù del regime del «premio al riassetto del territorio» (di seguito PAT) <sup>(5)</sup> in cui il massimale di aiuti autorizzato è il 17 % lordo per una grande impresa. La Commissione aveva infatti constatato, nell'avviare il procedimento, che Continental Edison non soddisfaceva il requisito d'indipendenza di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese <sup>(6)</sup>. Se la Francia dovesse modificare la base giuridica degli aiuti alla ristrutturazione e qualificarli come aiuti agli investimenti, l'intensità degli aiuti notificati sarebbe pari al 21,16 %. Infine, secondo il

punto 18 i) dell'allegato alla comunicazione della Commissione del 1979 sui regimi di aiuti a finalità regionale <sup>(7)</sup>, il rilevamento di uno stabilimento già chiuso o che avrebbe chiuso se non fosse stato rilevato può essere considerato anche come investimento iniziale.

#### Commenti della Francia

- (22) Nell'ambito del procedimento la Francia ha così argomentato:
- (23) La Francia non si è pronunciata sulla possibilità che la nuova società, Continental Edison, benefici di un aiuto alla ristrutturazione conformemente agli orientamenti comunitari. Essa si limita a reiterare l'obiettivo di mantenimento del sito di produzione di Creutzwald in un contesto socioeconomico difficile. Sottolinea che, conformemente agli orientamenti, «nel valutare gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite, la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale».
- (24) Per quanto riguarda la situazione di Continental Edison, la Francia ha fornito una descrizione dettagliata delle serie difficoltà strutturali cui la società deve far fronte e che l'hanno indotta ad avviare degli investimenti per adeguare l'apparato industriale, diversificare e razionalizzare l'attività nonché i metodi di lavoro.
- (25) Inoltre l'impresa risente di un deterioramento d'immagine a causa del deposito di bilancio di GESA che incide sulle sue relazioni con la clientela, i fornitori ed eventuali creditori. Il deterioramento d'immagine si è manifestato a livello commerciale, finanziario e sociale. Per perpetuare la propria esistenza, Continental Edison deve contrastare le fragilità della vecchia società GESA, ma anche far fronte alle nuove difficoltà causate dalla cessazione dei pagamenti di quest'ultima. Per poter ripristinare l'efficienza economica, è stato concepito un piano di ristrutturazione di ampia portata che è stato presentato alla sezione commerciale del TGI e ritenuto da questa credibile, su tre versanti:
- a) una drastica riduzione di personale (licenziamento del 47 % dei dipendenti di GESA) che sarà mantenuto a 200 unità;
- b) una riorganizzazione delle attività che saranno riorientate per riposizionare Continental Edison sui mercati dei televisori. Senza abbandonare la produzione di televisori di qualità inferiore, l'impresa svilupperà una produzione complementare di televisori di qualità superiore, a forte valore aggiunto. Contemporaneamente le attività saranno diversificate verso il subappalto della produzione di materiale elettronico e la produzione innovativa di apparecchi multimediali nei settori, in forte espansione, della tecnologia avanzata.

<sup>(5)</sup> GU C 364 del 20.12.1994, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.

Il riorientamento dell'attività ha imposto una nuova organizzazione industriale e nuovi metodi di lavoro, generando costi di concezione, di adattamento in un primo tempo e di difettosità dei prodotti. Questa iniziativa è accompagnata dalla ricerca di un maggiore contenimento dei costi (adozione di uno strumento di controllo della gestione);

c) infine è stato elaborato un importante piano di formazione, del costo di 3 milioni di FRF, per permettere l'adattamento dei dipendenti ai mutamenti tecnologici e all'ammodernamento dei metodi di lavoro.

(26) L'«addossamento» di Continental Edison ad un gruppo solido, Cofidur, garantisce certi sbocchi ed offre una garanzia finanziaria.

(27) Tuttavia la Francia non ha fornito alla Commissione nessun bilancio di previsione né studi di mercato che consentano di verificare la validità della ristrutturazione proposta.

(28) Quanto agli investimenti necessari per attuare il piano di ristrutturazione, la Francia precisa che si tratta:

a) dell'adattamento tecnico dell'apparato industriale esistente per creare una gamma completa di televisori, mentre l'impresa produce unicamente tre modelli. I costi per l'adattamento tecnico sono stimati a 800 000 FRF;

b) la realizzazione di nuovi impianti per stampi di televisori e per la produzione di nuovi apparecchi (tastiere multimediali e TV satellitari) con un costo di 20,7 milioni di FRF.

(29) La Francia intende offrire all'impresa un dispositivo composto di tre elementi (un aiuto di Stato di 2,25 milioni di FRF, un aiuto del Consiglio generale della Mosella di 1,4 milioni di FRF e un intervento del Consiglio regionale della Lorena di 5 milioni di FRF) e considera gli investimenti che beneficiano di questi tre elementi come investimenti nuovi di diversificazione dell'impresa.

(30) Poiché gli argomenti della Francia rivelano un'incoerenza fra l'esatta natura dell'aiuto di 5 milioni di FRF, destinato ai provvedimenti a favore dell'occupazione, e il piano di formazione, i cui costi ammontano a 3 milioni di FRF, la Commissione si è nuovamente rivolta alla Francia. Con lettera dell'8 settembre, protocollata il 9 settembre 1998, la Francia ha confermato che l'intervento del Consiglio regionale della Lorena nella forma di un anticipo di 5 milioni di FRF serve a coprire il sostegno all'occupazione nell'ambito del piano di ristrutturazione globale. Come contropartita, la società rilevante Cofidur si è impegnata, in un primo tempo, a riprendere 200 dipendenti e successivamente a creare 88 nuovi posti di lavoro in tre anni.

(31) Infine, nella sua comunicazione del 30 settembre 1999, la Francia richiama all'attenzione della Commissione il fatto che il piano di formazione di 3 milioni di FRF, previsto per accompagnare lo sviluppo degli apparecchi multimediali e il subappalto della produzione di materiale elettronico, è stato rinviato.

#### IV. VALUTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

##### Aiuti alla ristrutturazione

(32) Secondo il diritto fallimentare francese, la cessione è destinata a mantenere attività autonomamente gestibili, la totalità o parte dei posti di lavoro ad esse collegati e serve a liquidare, con il suo ricavato, la totalità o parte del passivo. Secondo le autorità francesi, sotto il profilo giuridico la società preesistente è totalmente separata da quella emergente, nonostante non vi siano dubbi quanto alla continuazione dell'attività economica preesistente.

(33) Nell'avviare il procedimento la Commissione aveva ritenuto che in questo tipo di rilevamento possano presentarsi tre casi:

a) la nuova impresa non rileva integralmente gli attivi e il passivo dell'impresa fallita, in tal caso l'impresa non sembra a priori ritenersi responsabile degli aiuti anteriormente versati né poter beneficiare di aiuti alla ristrutturazione;

b) l'impresa riprende integralmente attivi e passivo, in tal caso si presume che l'impresa possa beneficiare di aiuti alla ristrutturazione, se sussistono le condizioni prescritte dagli orientamenti comunitari, e che sia considerata responsabile del rimborso degli aiuti che la Commissione dichiarasse incompatibili con il trattato;

c) oppure, come sostengono le autorità francesi, la procedura fallimentare cancella i debiti dell'impresa, cancellazione che si inserisce in un processo di ristrutturazione con continuità economica. In quest'ipotesi la Commissione esaminerà la possibilità di considerare la cancellazione dei debiti come un aiuto imputabile alla nuova società, facente parte di un piano di ristrutturazione.

(34) Nella fattispecie si tratta di una nuova impresa che rileva l'attivo e il passivo della vecchia. Il secondo caso è quindi escluso.

(35) Anche qualora la Commissione dovesse considerare che Continental Edison può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione, la necessità degli aiuti non sarebbe dimostrata in quanto le eventuali difficoltà dell'impresa avrebbero dovuto essere quantificate e prese in considerazione nel calcolo economico della società rilevante e, di conseguenza, dedotte dal prezzo di riscatto degli attivi. A

parte il fatto che la legge francese sull'amministrazione controllata non ammette che la cancellazione dei debiti sia considerata un aiuto imputabile alla nuova società, l'importo dell'aiuto così calcolato sarebbe talmente elevato che non rispetterebbe il principio di proporzionalità stabilito dagli orientamenti.

- (36) La Francia sostiene che i primi due interventi pubblici, per un totale di 3,65 milioni di FRF, sono a sostegno più specificamente dell'investimento materiale e che il terzo intervento (5 milioni, il cui elemento d'aiuto è di 900 000 FRF) va a sostegno dei provvedimenti per l'occupazione connessi agli investimenti.
- (37) Infine, la Francia ritiene (comunicazione del 30 settembre 1999) che gli aiuti possano essere considerati come aiuti all'investimento iniziale ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale <sup>(8)</sup>. La Commissione deve dunque ritenere che, con questo argomento, la Francia ha modificato la sua valutazione degli aiuti e li ha considerati aiuti all'investimento e all'occupazione. Ciò spiega perché la Francia non abbia comunicato, salvo le indicazioni sulla strategia proposta dall'acquirente, un piano di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari.

### Aiuti a finalità regionale

- (38) Gli interventi proposti dalla Francia provengono da risorse dello Stato francese (2,25 milioni di FRF), del dipartimento della Moselle (1,4 milioni di FRF) e della regione Lorena (5 milioni di FRF). 3,65 milioni di FRF sono destinati all'investimento, 2 milioni di FRF di anticipo, di cui l'elemento d'aiuto rappresenta 360 000 FRF, sono destinati all'occupazione mentre 3 milioni di FRF di anticipo, di cui l'elemento d'aiuto rappresenta 540 000 FRF, sono destinati alla formazione. Questi interventi avvantaggiano l'impresa beneficiaria in quanto riducono i costi del progetto di investimento (29 milioni di FRF) che normalmente l'impresa avrebbe dovuto sostenere interamente con risorse proprie. Si tratta quindi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che falsano la concorrenza e incidono sugli scambi fra Stati membri.
- (39) Continental Edison opera sul mercato dell'elettronica di consumo, dove offre un mix di prodotti, essenzialmente televisori di qualità superiore da sviluppare e televisori di qualità inferiore già prodotti da GESA, nonché apparecchi multimediali. La Commissione constata che Conti-

ental Edison si riorienta nuovamente verso il segmento dei televisori di qualità superiore che la società preesistente aveva abbandonato per televisori di qualità inferiore. Il mercato della qualità superiore è considerato in espansione dopo l'introduzione di schermi del formato 16:9 sul quale le vendite dovrebbero continuare a crescere <sup>(9)</sup>. Il segmento di mercato dei piccoli schermi, malgrado che il tasso delle famiglie comunitarie con almeno un televisore sia quasi del 100 %, può tuttavia poggiare su una generalizzazione progressiva del pluriquipaggiamento delle famiglie. Continental Edison si trova però in concorrenza diretta con importazioni dai paesi asiatici a basso costo a motivo di bassi salari. Infine sono in espansione i mercati della carta elettronica e del multimediale, verso i quali le attività di Continental Edison si riorientano dal 1999 <sup>(10)</sup>. Il mercato mondiale dei PC ha registrato una crescita del 23,4 % nel 1998 e quello europeo ha beneficiato di un aumento della domanda del 49 % nel 1997 <sup>(11)</sup>.

- (40) La quota di Continental Edison sul mercato dei televisori dell'intera gamma, dopo il previsto aumento di produzione, rappresenta 440 000 unità, pari al 2,13 % del mercato comunitario di televisori a colori nel 1996. L'investimento di Cofidur in Continental Edison avrà l'effetto di mantenere (fascia inferiore della gamma) o di aumentare (fascia superiore della gamma) la sua produzione. Qualsiasi aiuto all'impresa rischia quindi di influire sulla posizione di Cofidur su questo mercato rispetto ai suoi concorrenti comunitari.
- (41) Per quanto riguarda la quota di mercato di Continental Edison sul mercato dei PC, è chiaro che all'avvio delle sue attività la produzione non ha ancora raggiunto un ritmo intenso in un settore in crescita con numerosi concorrenti.
- (42) Tali aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune sulla base delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato perché non costituiscono un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori né sono destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, né possono essere considerati compatibili sulla base dell'articolo 88, paragrafo 3, lettere a), b) e d). Tali aiuti infatti non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione dove il tenore di vita è anormalmente basso o vi è una grave forma di sottoccupazione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), in base alla comunicazione della Commissione sul metodo per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali <sup>(12)</sup> e alla decisione della Commissione relativa al regime PAT. Gli aiuti non sono neppure destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto d'interesse comune europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

<sup>(9)</sup> Panorama de l'Industrie 1997, volume 2.

<sup>(10)</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>(11)</sup> CeBITViews 18-24 marzo 1999.

<sup>(12)</sup> GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

<sup>(8)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 4.

- (43) In virtù della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche quando non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Con decisione della Commissione del 14 settembre 1994 relativa al regime del premio al riassetto del territorio per i progetti industriali<sup>(13)</sup>, la Commissione ha deciso, sulla base dei dati socioeconomici delle regioni interessate, che gli investimenti iniziali ai sensi del punto 18 i) dell'allegato alla comunicazione della Commissione sugli aiuti a finalità regionali, realizzati nella regione nella quale è situata Continental Edison, possono beneficiare di aiuti regionali con un'intensità di aiuto del 17 % lordo per una grande impresa.
- (44) Secondo gli argomenti avanzati dalla Francia, gli investimenti nuovi, di cui la Commissione ha accertato l'ammissibilità, valutati a 29 milioni di franchi francesi sono destinati all'acquisto degli attivi di GESA, alla razionalizzazione, diversificazione ed ammodernamento della produzione. Gli aiuti all'investimento proposti in favore di Cofidur ammontano a 3,65 milioni di franchi francesi, pari ad un'intensità del 12,6 % lordo del totale di 29 milioni di franchi francesi. Essi possono considerarsi investimenti iniziali ai sensi della comunicazione del 1979. Di conseguenza e tenuto conto di quanto precede, gli aiuti all'investimento di 3,65 milioni di franchi francesi possono essere considerati compatibili con il mercato comune sulla base della deroga previsto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (47) A questo titolo la Commissione constata che Cofidur si è impegnata a creare 88 nuovi posti di lavoro in tre anni. Nella sua analisi la Commissione tiene conto del fatto che il regime PAT comporta per questo numero di posti di lavoro un importo ammissibile di 4,4 milioni di franchi francesi. Nella fattispecie, il premio proposto per la creazione di posti di lavoro ammonta a 2 milioni di franchi francesi.
- (48) Il massimale d'intensità degli aiuti regionali all'investimento e alla creazione di posti di lavoro connessi all'investimento iniziale è fissato al 17 %. L'aiuto alla creazione di posti di lavoro sotto forma di anticipo a tasso zero contiene un elemento di aiuto di 360 000 franchi francesi. Cumulando l'aiuto all'investimento iniziale di 3,65 milioni di franchi francesi con l'elemento di aiuto per la creazione di posti di lavoro di 360 000 franchi francesi, si ottiene un importo di 4,01 milioni di franchi francesi. Dal confronto di tale cifra con il costo dell'investimento di 29 milioni di franchi francesi, risulta un'intensità d'aiuto del 13,8 % lordo. La Commissione constata che l'intensità degli aiuti proposti è inferiore al massimale autorizzato del 17 % per le grandi imprese in una zona assistita in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. In questo contesto si può prendere atto dell'assicurazione della Francia, comunicata con lettera del 30 settembre 1999, che non sarà accordato nessun aiuto all'investimento o all'occupazione.

### Aiuti alla formazione

#### Aiuti all'occupazione

- (45) Il terzo elemento degli interventi pubblici in favore di Cofidur di 5 milioni di franchi francesi sotto forma di anticipo a tasso zero, di cui l'elemento d'aiuto è di 900 000 franchi francesi, prevede il sostegno per le misure in favore dell'occupazione e per la formazione. Per la creazione di posti di lavoro nuovi è previsto un importo di 2 milioni di franchi francesi di cui l'elemento d'aiuto rappresenta 360 000 franchi francesi. Cofidur si è impegnata in contropartita a mantenere 200 posti di lavoro e a crearne 88 nuovi in tre anni. Cofidur si è anche impegnata a fornire ai servizi del Consiglio regionale della Lorena dichiarazioni di salari al 31 maggio di ogni esercizio.
- (46) I provvedimenti in causa costituiscono aiuti all'occupazione connessi ad un investimento iniziale ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.
- (49) Alcuni aiuti alla formazione possono beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato. In virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione può autorizzare aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività quando non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La Commissione ritiene infatti che la formazione abbia un ruolo indispensabile per l'introduzione di tecnologie nuove e che possa inoltre contribuire alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro. Tuttavia una misura in favore della formazione può beneficiare della deroga succitata soltanto se l'aiuto di Stato ha carattere d'incentivo ed è proporzionato agli obiettivi di interesse comune che intende perseguire.
- (50) I provvedimenti previsti dal piano di formazione elaborato da Cofidur sono destinati ad adattare 200 dipendenti, ex GESA, ai mutamenti tecnologici e all'ammodernamento dei metodi di lavoro nel quadro del piano di ristrutturazione globale. Secondo la Commissione gli aiuti alla formazione hanno sempre effetto d'incentivo nel caso delle piccole e medie imprese e tale effetto è presunto anche per le grandi imprese a motivo delle externalità relativamente maggiori che la formazione può avere in alcune regioni articolo 87, paragrafo 3, lettera

<sup>(13)</sup> Vedi nota 5 a piè di pagina.

c), del trattato. È infatti proprio là che le spese per la formazione e il livello di qualificazione sono i più bassi e l'interesse comunitario ad elevare il livello è maggiore onde migliorare la situazione dell'occupazione ed attirare nuovi investimenti. La Commissione ritiene che la qualificazione dei lavoratori abbia un ruolo importante anche per una riconversione industriale.

- (51) I costi dei provvedimenti, la cui ammissibilità è stata esaminata dalla Commissione, ammontano a 3 milioni di franchi francesi con un elemento di aiuto di 540 000 franchi francesi, ossia il 18 %. La Commissione, tenuto conto del basso tasso d'intensità dell'aiuto di questi provvedimenti e degli effetti di incentivo che essi presentano in una regione caratterizzata dalla riconversione del bacino carbominerario e contemplata dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, considera che l'aiuto alla formazione del personale di Continental Edison non possa alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e sia compatibile con il diritto comunitario.

#### V. CONCLUSIONI

- (52) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che gli aiuti all'investimento iniziale di 3,65 milioni di franchi francesi, cumulati con l'elemento di aiuto alla creazione di posti di lavoro (connesso agli investimenti iniziali) di 360 000 franchi francesi per un totale di 4,01 milioni di franchi francesi siano compatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (53) La Commissione constata che l'aiuto alla formazione sotto forma di anticipo di 3 milioni di franchi francesi contiene un elemento di aiuto di 540 000 franchi francesi la cui intensità, comparata ai costi ammissibili di 3 milioni di franchi francesi, è del 18 %. Visto il ruolo

importante che svolgono la formazione e la qualificazione dei lavoratori nonché l'effetto d'incentivo che ne risulta in talune regioni articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione conclude che l'aiuto è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'aiuto all'investimento iniziale dell'importo di 3,65 milioni di franchi francesi (556 439 EUR) e l'aiuto alla creazione di posti lavoro, connesso all'investimento, sotto forma di anticipo di 2 milioni di franchi francesi (302 898 EUR) che la Francia intende accordare a Cofidur è compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### Articolo 2

L'aiuto alla formazione sotto forma di anticipo di 3 milioni di franchi francesi (457 347 EUR) è compatibile con il mercato comune.

#### Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1999

**relativa agli aiuti che la Francia ha accordato a Gooding Consumer Electronics Ltd nell'ambito del rilevamento dell'ex stabilimento Grundig di Creutzwald***[notificata con il numero C(1999) 4230]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/425/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati, conformemente agli articoli succitati, a presentare osservazioni,

considerando quanto segue:

**I. PROCEDIMENTO**

- (1) Gli articoli pubblicati dalla stampa hanno richiamato l'attenzione della Commissione sull'esistenza di aiuti che le autorità francesi intendevano accordare all'ex stabilimento Grundig di Creutzwald, che era stato da poco rilevato da Gooding Consumer Electronics Ltd (di seguito GCE).
- (2) Le informazioni trasmesse, su richiesta della Commissione, dalla Francia tra il 16 giugno 1994 ed il 25 marzo 1995, nonché i documenti allegati alla lettera del 5 gennaio 1995, hanno permesso di accertare che gli aiuti sono stati in parte effettivamente erogati. Si tratta di due aiuti, di cui uno alla ricerca e sviluppo (R & S) e l'altro alla ristrutturazione (denominato anche aiuto di accompagnamento), più precisamente:
  - a) il primo aiuto ammontava a 10 milioni di FRF (1,52 milioni di ECU) ed è stato accordato sulla base e nel rispetto del regime per il settore elettronico approvato dalla Commissione <sup>(1)</sup>;
  - b) il secondo aiuto ammontava a 36 milioni di FRF (5,5 milioni di ECU), di cui 24 milioni sono stati apportati dallo Stato e 12 milioni dalle autorità regionali. In entrambi i casi si tratta di interventi ad hoc.
- (3) L'acquisto dell'ex stabilimento Grundig da parte di GCE è stato effettuato secondo un piano di acquisto, la cui attuazione è iniziata il 30 marzo 1994, vertente su due assi: la ristrutturazione dell'impresa ed il ripristino della sua redditività a lungo termine. L'acquirente proponeva le linee di azione seguenti: i) riorientare l'attività produttiva [televisori (mono) di qualità ed introduzione di tecnologie relative ai ricevitori satellitari, mercato in rapida crescita], ii) disporre di una quota di produzione

garantita grazie agli ordinativi impartiti dall'ex azionista Grundig, iii) diminuire la produzione e ridurre i posti di lavoro, iv) acquistare un marchio molto importante atto a commercializzare una parte considerevole della produzione diretta e v) creare una rete di fabbricazione e di distribuzione «Original Equipment Manufacturing» (OEM).

- (4) Nel 1994 GESA aveva un organico di 350 unità, inferiore del 38 % all'organico di 562 unità dell'ex stabilimento Grundig.
- (5) Successivamente alla ristrutturazione e per razionalizzare l'investimento, GESA ha diminuito le sue capacità produttive riducendole a circa 300 000 televisori rispetto ai 578 000 apparecchi di Grundig nel 1990-1991. GCE/GESA sono intervenuti sul mercato europeo con stime di produzione, secondo uno studio di mercato fornito dalle autorità francesi, di 16,7 milioni di televisori a colori nel 1993. La loro quota di mercato era quindi, all'epoca, pari all'1,74 %. Sempre nel 1993 la domanda di questo stesso mercato europeo era di 21,5 milioni di apparecchi.
- (6) In data 3 e 25 luglio 1995 le autorità francesi hanno informato la Commissione che GESA aveva depositato il bilancio il 22 giugno 1995. Successivamente, e da ultimo in data 20 ottobre 1997, sono pervenute alla Commissione altre informazioni sulla situazione dell'impresa e sulle procedure di amministrazione controllata e di liquidazione.
- (7) A più riprese nel corso dell'istruzione del fascicolo, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di tener conto degli ultimi sviluppi intervenuti nell'ambito del procedimento giudiziario prima di decidere l'avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato in quanto simile decisione «poteva rendere più difficile un eventuale acquisto della società».
- (8) GESA aveva ottenuto dal tribunale di Metz (Tribunal de grande instance — TGI) di fruire di un periodo di osservazione di sei mesi, rinnovabili, conformemente alla legge del 25 gennaio 1985 n. 98, relativa all'amministrazione controllata ed alla liquidazione giudiziaria delle imprese. Il 16 aprile 1997 le autorità francesi hanno informato la Commissione che, in data 21 febbraio 1997, il TGI di Metz ha pronunciato la liquidazione di

<sup>(1)</sup> La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità francesi con lettera del 1° dicembre 1986.

GESA. Tale decisione è stata sospesa in seguito a una domanda di rinvio dell'esecuzione a motivo della presentazione di un'offerta di acquisto da parte del gruppo Cofidur. Il TGI di Metz ha poi accordato a Cofidur la cessione delle attività di GESA. Cofidur ha creato una nuova società, Continental Edison, che, secondo le autorità francesi, è del tutto distinta dalla precedente.

- (9) Il 25 giugno 1997 la Francia ha notificato alla Commissione l'intenzione di accordare nuovi aiuti alla società Cofidur che ha rilevato le attività di GESA. In seguito all'esame di detti aiuti, la Commissione, in data 25 febbraio 1998, ha deciso di avviare procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato <sup>(1)</sup>.
- (10) Alla stessa data la Commissione ha deciso di avviare identico procedimento nei confronti delle misure summenzionate in favore di GESA. La Francia è stata informata di detta decisione con lettera del 22 aprile 1998 <sup>(2)</sup>, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'11 giugno 1998 <sup>(3)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in causa. Nell'ambito di tale procedimento alla Commissione non è pervenuta alcuna reazione di Stati membri né di terzi interessati.

## II. OSSERVAZIONI NEL QUADRO DEL PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

### Ragioni invocate dalla Commissione per avviare il procedimento

- (11) I motivi per cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento sono i seguenti:
- a) Non era stato possibile accertare la conformità dell'operazione proposta da GCE con gli «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» <sup>(4)</sup> (in appresso «orientamenti comunitari») in quanto non era stato dimostrato che il piano di ristrutturazione presentato poteva garantire, entro un lasso di tempo ragionevole, il ripristino dell'efficienza economica e finanziaria a lungo termine dell'impresa. Infatti la Commissione nutriva dubbi quanto al carattere realistico di talune ipotesi concernenti le condizioni future di gestione e la formazione dei conti previsionali, il che poteva rimettere in discussione i risultati previsionali positivi che si supponeva la società registrasse al termine della ristrutturazione. Tali dubbi non permettevano di constatare la credibilità dei conti previsionali per i tre esercizi successivi, né delle previsioni di liquidità e del piano di finanziamento comunicati dalle autorità francesi.

- b) Non era stata dimostrata la prevenzione di distorsioni indebite di concorrenza nel segmento di mercato su cui GESA intendeva operare, ossia dei televisori mono di qualità con diagonale schermo da 37 a 55 cm, giacché la produzione doveva raddoppiare prima della fine del piano di ristrutturazione.
- c) La mancata realizzazione del piano di ristrutturazione, che non aveva potuto essere concluso a causa di gravi problemi di approvvigionamento di componenti nonché a causa di altre difficoltà incontrate da GESA. La Commissione, contrariamente alla Francia, ha ritenuto che tali perturbazioni fossero endogene, ossia imputabili all'impresa. Inoltre sussisteva un dubbio quanto alla reale volontà dell'azionista di portare a termine il piano di rilancio che aveva elaborato. Tale dubbio era stato confermato dal fatto che l'aiuto di 10 milioni di FRF accordato nel quadro del regime «settore elettronico» non ha potuto essere versato pur essendo stati eseguiti i lavori di ricerca, giacché la società non ha presentato alle autorità francesi i certificati amministrativi necessari.
- d) Apparentemente le autorità francesi non hanno esaminato dettagliatamente la situazione finanziaria del gruppo GCE, azionista di GESA. Anche il fatto stesso che GCE abbia cessato di esistere poteva essere un indizio che l'impresa mancava della solidità finanziaria necessaria. La cessazione di attività induceva a ritenere che non potevano essere soddisfatte in futuro le condizioni richieste dagli ordinamenti comunitari.

### Osservazioni della Francia

- (12) Con lettere del 20 maggio e 18 giugno 1998, la Francia ha fatto pervenire le sue osservazioni alla Commissione.
- (13) Innanzitutto la Francia ha respinto i dubbi della Commissione concernenti le previsioni su cui doveva basarsi il ripristino della redditività economico-finanziaria dell'impresa. Infatti tali previsioni non apparivano irrealistiche giacché la nicchia dei televisori di piccola dimensione era sostenuta dalla progressiva generalizzazione della pluridotazione da parte delle famiglie di apparecchi televisivi. Inoltre la strategia consisteva nel sostituirsi in parte alle importazioni asiatiche, soddisfacendo in tal modo una domanda esplicita della grande distribuzione.
- (14) Secondo la Francia l'aumento del fatturato superiore all'80 % registrato tra il 1994 e il 1996 si spiega con il fatturato iniziale (1994) estremamente modesto rispetto alla produzione della fabbrica Grundig. Le autorità francesi sottolineano inoltre che l'impresa non è stata svantaggiata dalla carenza di ordinativi, bensì dalla difficoltà di eseguirli a causa delle perturbazioni esogene subite durante tale periodo. Sempre secondo la Francia tali perturbazioni sono state causate dalla penuria di tubi catodici provocata da un incidente industriale avvenuto presso uno dei principali fornitori di GESA.

<sup>(1)</sup> GU C 198 del 24.6.1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> SG(98) D/3213.

<sup>(3)</sup> GU C 179 dell'11.6.1998, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

- (15) Le previsioni di riduzione dei costi di produzione di GESA si basavano sullo sviluppo del nuovo châssis G 1000 particolarmente integrato e flessibile, quindi facilmente adattabile ai diversi standard europei. Tali previsioni si fondavano anche sull'esistenza di uno strumento di produzione efficiente, estremamente automatizzato e quindi idoneo alla fabbricazione di uno châssis molto più integrato di quello dei concorrenti asiatici di questo segmento di mercato.
- (16) Infine, per approfittare pienamente di detta automazione occorre realizzare un volume di produzione ingente. Non è stato però possibile conseguire tale obiettivo a causa delle turbative intervenute nell'approvvigionamento di componenti e dell'impossibilità di commercializzare il marchio Continental Edison. Le autorità francesi indicano, a questo riguardo, che anche altri industriali del settore dell'elettronica di massa avevano scelto, alla stessa epoca, di aumentare la loro produzione europea di prodotti affini, diminuendo le rispettive importazioni dai paesi asiatici.
- (17) La Francia respinge le tesi della Commissione secondo cui l'aiuto ha potuto provocare distorsioni di concorrenza tra i produttori comunitari. In realtà GESA non si collocava nella nicchia dei produttori europei di prodotti di grande marca (salvo per la produzione realizzata per conto di Grundig), bensì, al contrario, in quella dei prodotti di bassa qualità essenzialmente importati dall'Asia e dei quali la produzione comunitaria era modesta.
- (18) La Francia smentisce che le sua autorità non abbiano sufficientemente esaminato la situazione finanziaria del gruppo GCE, poco noto in Francia all'epoca del rilevamento dell'impresa data la sua dimensione media e la sua assenza sul mercato francese. Al contrario, essa conferma di aver realizzato le indagini necessarie per accertarsi che la situazione del gruppo GCE fosse sana. Da tali indagini era emerso che la società britannica godeva di una buona reputazione fondata tra l'altro sul suo posizionamento su un mercato in crescita (in particolare i ricevitori satellitari), sulla personale reputazione del suo dirigente ed azionista principale e sui legami commerciali con il gruppo Grundig.
- (19) La Francia condivide invece i dubbi della Commissione quanto alla reale volontà degli azionisti di GCE di portare a termine il piano che avevano concepito. Infatti gli azionisti non hanno rispettato la totalità dei loro impegni, tra cui la promessa di diversificare l'attività a Creutzwald. Il trasferimento della produzione di ricevitori satellitari costituiva un elemento importante del piano giacché doveva apportare allo stabilimento un volume notevole di attività.
- (20) Il comportamento di questi azionisti ha altresì avuto l'effetto di limitare le risorse a disposizione dell'impresa, giacché ha reso impossibile sia il versamento degli aiuti alla ricerca e sviluppo che dei prestiti bancari, privando in tal modo l'impresa di 53 milioni di FRF. Fatto ancora più grave, si sospettano appropriazioni indebite e malversazioni.
- (21) Concludendo, la Francia ribadisce che le difficoltà dell'impresa traggono origine dal carattere eccezionale e non prevedibile del comportamento degli azionisti e sottolinea essenzialmente che la concomitanza di eventi sfavorevoli (presi separatamente, si tratta di errori negli ordinativi e della carenza di taluni componenti elettronici e di tubi catodici) ha moltiplicato l'effetto di ciascuna di queste circostanze non prevedibili ed ha particolarmente svantaggiato GESA. Il fallimento del piano di ristrutturazione sarebbe pertanto dovuto a cause esogene all'impresa.

### III. VALUTAZIONE DELLE MISURE

- (22) L'aiuto all'accompagnamento in favore di GESA costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in quanto questo conferimento pubblico ha permesso all'impresa beneficiaria di procedere alla ristrutturazione senza doverne sostenere interamente i costi come dovrebbe fare qualsiasi impresa in una situazione normale di mercato.
- (23) Inoltre, come indicato in occasione dell'avvio del presente procedimento, il settore europeo dei televisori è oggetto di una feroce concorrenza, provocata dalla persistente diminuzione dei prezzi e dalla notevole presenza di prodotti provenienti da paesi terzi. Dai dati in possesso della Commissione risulta che la quota francese del commercio intracomunitario di televisori a colori era mediamente del 18,7 % nel 1992, del 19,05 % nel 1993, per scendere poi fino al 15,7 % nel 1996. La bilancia commerciale della Francia in questi scambi intracomunitari è rimasta deficitaria nel periodo 1992-1996, escluso il 1993, in cui si è registrata una leggera eccedenza.
- (24) La Commissione deplora che la Francia non le abbia notificato questo aiuto alla ristrutturazione in tempo utile affinché potesse pronunciarsi al riguardo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Omettendo di notificare la misura, la Francia è venuta meno agli obblighi che le derivano dal trattato. Questi stessi obblighi sono stati nuovamente ignorati nel momento in cui la Francia ha deciso di versare l'aiuto promesso senza che la Commissione si fosse pronunciata sulla sua compatibilità. Di conseguenza l'aiuto in questione è illegale.
- (25) L'aiuto non è compatibile con il mercato comune in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato in quanto non costituisce un aiuto a carattere sociale concesso ai singoli consumatori, né è destinato ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da eventi eccezionali. Non può neppure fruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c).
- (26) L'aiuto non può nemmeno essere considerato compatibile in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d). Infatti non è destinato a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione ai sensi dell'articolo

87, paragrafo 3, lettera a), conformemente alla comunicazione della Commissione sul metodo utilizzato per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), agli aiuti nazionali a finalità regionale<sup>(1)</sup> né è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo e neppure a porre rimedio ad un grave perturbamento dell'economia di uno Stato membro né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

- (27) Occorre quindi limitare l'esame della compatibilità dell'aiuto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), alla luce degli orientamenti comunitari applicabili.
- (28) In base a detti orientamenti, la Commissione ritiene che questi aiuti possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza incidere sugli scambi intracomunitari in misura contraria all'interesse comunitario purché siano soddisfatte talune condizioni. Affinché la Commissione possa approvare un aiuto, occorre che il piano di ristrutturazione soddisfi tutte le condizioni generali, in particolare il ripristino della redditività economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa, la prevenzione di distorsioni indebite della concorrenza, la proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione e la piena attuazione del programma di ristrutturazione.
- (29) Orbene, l'avvio del procedimento è stato motivato dal fatto che non sembravano soddisfatte, in base agli elementi di informazione forniti alla Commissione, talune condizioni indicate negli orientamenti comunitari.
- (30) Innanzitutto, va osservato che il piano di ristrutturazione, posto in atto dalla data in cui lo stabilimento Grundig è stato rilevato da GCE il 30 marzo 1994 e per una durata di tre anni, non ha potuto essere portato a termine come dimostra il deposito del bilancio in data 22 giugno 1995. Ciononostante, secondo la Francia, il deposito di bilancio da parte di GESA, a poco più di un anno di distanza dal lancio del piano di ristrutturazione, non costituisce una dimostrazione del fatto che le previsioni di gestione e dei conti fossero irrealistiche al momento della concessione degli aiuti. La Commissione deve pertanto esaminare la pertinenza del piano tenuto conto delle condizioni stabilite negli orientamenti comunitari nel momento in cui il rilevatorio ha presentato alle autorità francesi la decisione di investire nell'ex stabilimento di Grundig.

#### **L'esistenza di un piano di ristrutturazione basato su ipotesi realistiche di ripristino della redditività economico-finanziaria**

- (31) Secondo le autorità francesi il ripristino della redditività economico-finanziaria nel lungo periodo di GESA, entro un arco di tempo ragionevole, si basava su previsioni realistiche. L'evoluzione del fatturato, quale rilevata dalla Commissione in occasione dell'avvio del procedimento, prevedeva un aumento superiore all'80 % tra il 1994 e il 1996. Tale evoluzione si basava, secondo la Francia, su un fatturato di riferimento alquanto modesto, ossia un

livello di produzione iniziale molto basso rispetto a quello dell'ex stabilimento Grundig.

- (32) La capacità di produzione iniziale di GESA è stata ridotta a 300 000 pezzi all'anno. Infatti gli ordinativi di Grundig a GESA hanno garantito l'integralità dell'attività di quest'ultima nel 1994, rappresentando 160 000 apparecchi e vari sottoinsiemi. Tenuto conto del riorientamento della produzione verso apparecchi televisivi di formato ridotto, il piano prevedeva un aumento dei volumi negli anni successivi al fine di soddisfare la domanda in questo settore.
- (33) La Commissione osserva che questo aumento di produzione era una condizione determinante ai fini della redditività economico-finanziaria del progetto, giacché l'automatizzazione del processo di produzione esigeva livelli elevati di produzione per poter essere redditizia. Inoltre, anche prevedendo che in due anni raddoppiasse, la produzione avrebbe dovuto raggiungere l'ordine di grandezza di quella realizzata da Grundig prima che si ritirasse, ossia 500 000 apparecchi nel periodo 1992-1993 (e circa 600 000 l'anno precedente) che inoltre, nel segmento dei televisori di piccole dimensioni, è più in crescita che quello in cui operava Grundig (televisori di grandi dimensioni) prima che si ritirasse dallo stabilimento.
- (34) La Francia giustifica la strategia di penetrazione del segmento dei piccoli televisori che all'epoca era caratterizzato da una guerra dei prezzi dei principali produttori risalente ai primi anni '90, adducendo la progressiva generalizzazione della pluridotazione da parte delle famiglie di apparecchi televisivi. Questa tendenza del mercato per gli anni 1993-1995 è confermata dal Panorama de l'Industrie Communautaire del 1997, secondo il quale la maggior parte delle vendite viene effettuato sotto forma di acquisto di rinnovo oppure di un secondo apparecchio.
- (35) Questa strategia di GESA si basava su una domanda chiara della grande distribuzione, la quale chiedeva fonti locali, flessibili in materia di produzione, di qualità e competitive, di televisori di marchio proprio o non, destinati a sostituire i prodotti di qualità modesta di origine asiatica. Secondo le informazioni fornite dalla Francia la grande distribuzione intendeva sostituire questa produzione caratterizzata da un'affidabilità irregolare e quindi con un servizio costoso di assistenza ai consumatori ed i cui tempi di approvvigionamento non erano adeguati alla fluttuazione della domanda.
- (36) Trattandosi di una domanda esplicita della grande distribuzione, quindi di un canale di smercio importante (un terzo del mercato nel 1993), era ragionevole anticipare un forte aumento delle vendite. Occorre inoltre aggiungere che nel 1993 la produzione di apparecchi televisivi di piccole dimensioni rappresentava soltanto la metà della domanda europea di questo segmento (4,1 milioni di apparecchi prodotti, contro una domanda di 8,3 milioni)<sup>(2)</sup>, giacché il grosso delle importazioni europee avveniva in questo segmento.

<sup>(1)</sup> GU C 282 del 26.10.1995, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Fonte: Grundig.

- (37) Questa strategia è stata peraltro seguita da un certo numero di produttori europei di media dimensione, ad esempio Kasui in Francia, Mivar, Formenti o Imperial in Italia ed Elbe in Spagna. Si deve pertanto concludere che la scelta di GESA non sembra anormale, essendo comune ad altri produttori di dimensioni analoghe situati in altri Stati membri.
- (38) La validità di questa strategia si è rapidamente confermata, giacché GESA ha convinto la grande distribuzione europea, da un lato, con la sua gamma G 1000 dallo châssis molto integrato, affidabile ed adattabile a tutti gli standard europei e, dall'altro, grazie alla sua capacità di soddisfare rapidamente la domanda di un mercato diventato ormai molto stagionale. Infatti non è stata l'insufficienza di ordinativi a svantaggiare l'impresa, bensì la difficoltà di soddisfarli a causa delle perturbazioni intervenute nelle forniture.
- (39) In occasione dell'avvio del procedimento, la Commissione aveva constatato che l'obiettivo di GESA consisteva nel produrre televisori a prezzi particolarmente competitivi, comparabili a quelli dei produttori del Sudest asiatico. La Commissione aveva espresso dubbi quanto alla capacità della società di raggiungere un livello di costi, in particolare per la manodopera, comparabile a quello della produzione importata.
- (40) Nell'ambito del procedimento, la Francia ha precisato che l'obiettivo della società non era quello di raggiungere costi di produzione identici a quelli dei produttori asiatici. Infatti la grande distribuzione, costantemente alla ricerca di prezzi bassi, accetta esplicitamente un sovraccosto relativo per questi prodotti europei, purché la loro qualità superiore e la loro facilità di approvvigionamento le permettano di mantenere margini identici a quelli ottenuti sui prodotti importati. La diminuzione dei proventi del servizio di assistenza alla clientela e la capacità di risposta ad una domanda molto ciclica, pur diminuendo le scorte precauzionali, permettono infatti di compensare un leggero sovraccosto all'acquisto.
- (41) Inoltre, la riduzione dei costi di produzione di GESA si basava sullo sviluppo del nuovo châssis G 1000 e sull'esistenza di uno strumento di produzione estremamente automatizzato e quindi adattato alla fabbricazione di uno châssis molto più integrato di quello dei concorrenti asiatici di questo segmento di mercato. Naturalmente, per trarre pieno profitto da questa automatizzazione e quindi ridurre i costi di manodopera, occorre realizzare un volume di produzione notevole, il che non è stato invece possibile a causa delle succitate turbative di approvvigionamento.
- (42) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che le ipotesi di formazione dei conti previsionali si basassero in realtà su prospettive realistiche grazie allo sfruttamento di una nuova nicchia sempre più grande del mercato in questione. Inoltre, il risanamento della società previsto nell'arco di tre esercizi era coerente, sufficientemente progressivo e basato su miglioramenti strutturali (diversificazione nei segmenti in crescita, apporto di nuove tecnologie da parte dell'acquirente, riduzione dei costi di manodopera rispetto al fatturato, mantenimento degli investimenti in materia di ricerca e sviluppo) per essere credibile ed assicurare la redditività economico-finanziaria dell'impresa. Pertanto il reddito operativo doveva migliorare fino a raggiungere, al termine della ristrutturazione, il 5,2 % del fatturato prima dell'imposta e l'1,4 % al netto dell'imposta.
- (43) Inoltre i conti previsionali per il 1996, anno conclusivo della ristrutturazione, indicavano una situazione sana delle liquidità ed un cash-flow nettamente positivo. Il coefficiente debiti/fondi propri si normalizzava dopo l'incremento iniziale dovuto agli investimenti nei primi anni della ristrutturazione. La redditività dei fondi propri era prevista intorno al 15 % al termine della ristrutturazione.
- (44) Da aggiungere, inoltre, che l'esercizio 1994 si è chiuso con risultati netti positivi, allorché il piano di ristrutturazione prevedeva un risultato negativo. Va anche segnalato che questo risultato è stato ottenuto unicamente grazie agli ordinativi cui Grundig si era impegnata con GESA.
- (45) Il criterio del ripristino della redditività economico-finanziaria richiesto dagli orientamenti comunitari è dunque rispettato dal piano presentato dall'acquirente dell'ex stabilimento Grundig.

#### **Prevenzione di distorsioni indebite di concorrenza**

- (46) Come constatato dalla Commissione in occasione dell'avvio del procedimento, si poteva ragionevolmente credere, tenuto conto in particolare degli obiettivi dell'impresa in materia di costi, che la produzione di GESA avrebbe sostituito quella degli altri produttori comunitari, anziché le importazioni dai paesi terzi. Non era pertanto escluso che l'aiuto provocasse una distorsione indebita della concorrenza.
- (47) Orbene la Commissione constata che GESA non rientrava nel novero dei produttori europei di grande marca, salvo che per la produzione realizzata per conto di Grundig, ma apparteneva alla nicchia dei prodotti di qualità inferiore essenzialmente importati dall'Asia. Inoltre, la produzione commissionata da Grundig avrebbe dovuto mantenersi abbastanza stabile nel tempo. Infine, GESA non ambiva a realizzare costi di produzione identici a quelli dei produttori asiatici, bensì costi comparabili tenuto conto della differenza di qualità dei suoi prodotti.
- (48) La domanda dei prodotti di GESA da parte della grande distribuzione è da imputare alla qualità e non all'eventuale influenza dell'aiuto sul prezzo finale di vendita. Giacché la grande distribuzione era ovviamente disposta ad accettare un sovraccosto per prodotti qualitativamente migliori, è ragionevole pensare che la produzione di GESA si sarebbe sostituita alla produzione importata piuttosto che a quella di altri concorrenti europei. D'altronde, nessuno di questi ha protestato presso la Commissione, nel quadro del presente procedimento, sostenendo che gli aiuti in favore di GESA finanziassero una strategia suscettibile di arrecare loro danno.

(49) Questa tendenza poteva logicamente espandersi, dato lo scarto di oltre 4 milioni di apparecchi tra la domanda europea di televisori di piccole dimensioni e la produzione europea. Infatti, secondo le informazioni comunicate dalla Francia, altri industriali dell'elettronica di massa, tra cui Sanyo o Sharp, hanno deciso, alla stessa epoca, di aumentare la loro produzione europea di prodotti affini diminuendo le rispettive importazioni dai paesi asiatici notoriamente a basso costo di manodopera, per fruire del vantaggio competitivo derivante da strumenti di produzione molto automatizzati e da una qualità più elevata e per premunirsi contro dazi doganali e tasse antidumping.

(50) Tenuto conto che l'aumento previsto della produzione di questo tipo di prodotti non rischiava di avvenire a spese della produzione comunitaria, ma piuttosto di sostituirsi parzialmente alla produzione importata dai paesi terzi, la Commissione ritiene che sia soddisfatta la condizione relativa alla prevenzione di distorsioni indebite di concorrenza.

(51) La Commissione osserva altresì che la capacità di produzione dello stabilimento ha registrato una riduzione alquanto significativa al momento del rilevamento. Considerato l'aumento di produzione previsto, non era escluso che potesse anche aumentare la capacità di produzione. Tuttavia, conformemente agli orientamenti comunitari, la Commissione ritiene che i dati disponibili non giustifichino la richiesta di una riduzione di capacità al termine del periodo di ristrutturazione giacché, all'epoca dell'elaborazione del piano di ristrutturazione, il segmento in cui opera GESA non era, secondo lo studio di mercato fornito dalle autorità francesi, caratterizzato da sovraccapacità strutturale.

#### **Proporzionalità dell'aiuto ai costi**

(52) Sempre secondo gli orientamenti comunitari, l'aiuto deve essere proporzionato ai costi ed ai benefici della ristrutturazione. Ciò presuppone, tra l'altro, che i beneficiari dell'aiuto di norma contribuiscano in maniera significativa al piano di ristrutturazione mediante le loro risorse o tramite un finanziamento esterno ottenuto alle condizioni del mercato. Nel caso di specie, gli aiuti ammontano a 46 milioni di FRF, di cui 10 milioni in base al regime del settore elettronico, approvato dalla Commissione. Inoltre, il finanziamento dell'operazione di rilevamento si basava su 80 milioni di FRF di capitale apportati da GCE e su 75 milioni di FRF per il finanziamento dei piani sociali precedenti. L'ammontare totale dell'operazione era dunque di 201 milioni di FRF. L'aiuto alla ristrutturazione equivale al 18 % di detto importo totale. Il conferimento pubblico risulta proporzionato, considerato il finanziamento totale dell'acquisto, in gran parte sostenuto da imprese private.

#### **Piena attuazione del piano di ristrutturazione**

(53) Secondo la Francia, la liquidazione di GESA in data 22 giugno 1995 non pregiudica affatto la valutazione della compatibilità dell'aiuto di Stato accordato nel 1994. Poiché gli orientamenti comunitari esigono anche che il piano di ristrutturazione sia portato a termine, occorre

esaminare i motivi per i quali nel caso di GESA, ciò non è avvenuto.

(54) A questo proposito, la Commissione constata che vari elementi hanno perturbato l'esecuzione del piano di ristrutturazione. Nella fattispecie si trattava dell'impossibilità di soddisfare gli ordinativi dovuta, da un lato, alla carenza di componenti elettronici e di tubi catodici e, dall'altro, alle difficoltà connesse alla commercializzazione del marchio Continental Edison.

(55) La Commissione, in seguito alle informazioni fornite dalla Francia nel quadro del presente procedimento, ritiene che le turbative d'approvvigionamento di componenti a meno di un anno dall'acquisto del sito possono in parte essere considerate come esogene all'impresa e non prevedibili, visti i problemi di approvvigionamento incontrati da uno dei principali fornitori. Infatti Thomson ha improvvisamente interrotto la fornitura di tubi catodici. Orbene, tenuto conto dell'importanza di tale componente, che rappresenta circa un terzo del costo totale, e del suo legame tecnico con lo chassis elettronico che non permette di cambiare rapidamente fornitore, l'interruzione dell'approvvigionamento ha fatto crollare sensibilmente la produzione di GESA. D'altronde, la Francia afferma che neppure imprese concorrenti hanno saputo fronteggiare questo rischio di penuria, in particolare Daewoo, che ha installato in Moselle uno stabilimento di televisori allo stesso tempo di GESA.

(56) La Commissione ritiene invece endogeni, e quindi da attribuire alla responsabilità degli azionisti, «gli errori negli ordinativi» commessi dall'impresa e ammessi dalle autorità francesi nell'ambito dell'esame dell'aiuto in questione. Questi errori hanno avuto un effetto moltiplicatore della carenza succitata.

(57) GESA si è trovata nell'impossibilità di utilizzare il marchio Continental Edison che avrebbe permesso, grazie alla notorietà di cui godeva, lo smercio di una produzione considerevole. Quest'impossibilità è imputabile al protrarsi del negoziato tra GESA e l'ex proprietario del marchio, Thomson SA. Il disaccordo verteva sul volume di prodotti che GESA avrebbe potuto commercializzare con il marchio in questione. In occasione dell'avvio del procedimento, la Commissione aveva osservato che questo tipo di clausole è classico nel commercio in caso di cessione di marchi, e quindi prevedibile. La Francia, pur riconoscendo ciò, ritiene estremamente insolito che la difficoltà del negoziato in questione sia stata un pretesto per l'ex proprietario per rinviare di vari mesi la firma del contratto. Inoltre, sempre secondo la Francia, non era prevedibile l'utilizzazione impropria di questa clausola da parte della controparte. Infatti i negoziati si sono conclusi soltanto dopo il deposito di bilancio di GESA, nell'agosto 1995, ossia quando la situazione di quest'ultima era già compromessa. Ciononostante, la Commissione ritiene che GCE non si è attivamente adoperata per concludere, in tempo utile, il negoziato che permetteva l'utilizzazione del marchio Continental Edison.

- (58) Infine, il mancato rispetto delle promesse fatte dal potenziale rilevatorio all'epoca della proposta di ristrutturazione ha comportato una limitazione delle risorse a disposizione dell'impresa. Gli azionisti non hanno diversificato l'attività svolta nel sito né vi hanno trasferito la produzione dei ricevitori satellitari. Inoltre l'assenza di motivi validi ha impedito il versamento dell'aiuto alla ricerca e allo sviluppo (10 milioni di FRF) accordato in base e nel rispetto di un regime autorizzato dalla Commissione, malgrado l'investimento fosse stato realizzato. A ciò si aggiunge il fatto che gli azionisti, rifiutandosi di comunicare gli stati finanziari consolidati del gruppo, hanno indotto le banche a rimettere in discussione i crediti previsti nel piano di finanziamento per un importo di 53 milioni di FRF. Pertanto il deposito del bilancio di GESA non sarebbe da ascrivere alla presunta insolvenza del gruppo GCE Ltd, bensì al silenzio della casa madre sulla sua situazione finanziaria consolidata.
- (59) Il piano di finanziamento e la ristrutturazione si basavano dunque sul rispetto da parte degli azionisti degli impegni assunti. La Francia sospetta, inoltre, l'esistenza di malversazioni, tanto che è stata avviata un'indagine giudiziaria al riguardo. Secondo informazioni pubblicate all'epoca nella stampa, sarebbero stati effettuati ingenti movimenti finanziari da GESA verso la società del gruppo GCE. Secondo queste stesse fonti, la giustizia si interesserebbe tra l'altro all'utilizzazione degli aiuti ricevuti da GESA.
- (60) La Francia conferma i dubbi che la Commissione aveva manifestato in occasione dell'avvio del procedimento quanto alla reale volontà degli azionisti di GCE di rispettare il piano che avevano proposto. In particolare il comportamento degli azionisti, dipendente da fattori esogeni oppure endogeni, non era assolutamente prevedibile ed ha rovinato qualsiasi possibilità di garantire la perennità del sito, contro la volontà stessa delle autorità francesi. Il comportamento degli azionisti costituisce pertanto l'elemento chiave che spiega il motivo per cui il piano di ristrutturazione non ha potuto essere completato.
- (61) In tale contesto, la Francia ha assicurato la Commissione di aver effettuato tutte le indagini necessarie per stabilire la situazione reale di GCE. Da tale indagine risulta che nessun elemento disponibile negli ambienti commerciali, in particolare presso gli esperti in materia, poteva indurre a ritenere che GCE incontrasse difficoltà. La società apparentemente godeva di una buona reputazione, basata in particolare sul suo posizionamento su un mercato in crescita, sulla reputazione personale del suo dirigente ed azionista principale e sui suoi legami commerciali con il gruppo Grundig.
- (62) Tuttavia i dubbi che la Commissione aveva già formulato in occasione dell'avvio del procedimento quanto alla reale volontà di rispettare il piano proposto risultano confermati dai comportamenti irregolari dell'azionista principale di GESA, il gruppo GCE.

#### IV. CONCLUSIONI

- (63) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione di GESA era credibile, basato su ipotesi realistiche per quanto riguarda le condizioni future di gestione ed idoneo a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. L'attuazione del piano di ristrutturazione è stata invece un insuccesso che ha provocato il deposito del bilancio della società. Le cause di tale insuccesso sono da ricercare in parte in fattori esterni, tra cui le interruzioni accidentali di fornitura ma, soprattutto, nel mancato rispetto degli impegni assunti dall'acquirente in materia di finanziamento e di diversificazione dell'attività di produzione. Ciò costituisce inadempimento di una delle condizioni generali definite nella disciplina comunitaria degli aiuti alla ristrutturazione, ossia l'attuazione integrale da parte dell'impresa del piano di ristrutturazione.
- (64) Di conseguenza, l'aiuto di 36 milioni di FRF accordato dalle autorità francesi a GESA non può beneficiare, per i motivi testé descritti, della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ai sensi degli orientamenti comunitari.
- (65) In caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione deve avvalersi delle facoltà riconosciutele dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza pronunciata il 12 luglio 1973 nella causa 70/72, Commissione contro Germania <sup>(1)</sup>, confermata dalla sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85, Deufil contro Commissione <sup>(2)</sup>, e dalla sentenza del 20 settembre 1990 nella causa C-5/89, Commissione contro Germania <sup>(3)</sup>, e obbligare lo Stato membro a recuperare presso i beneficiari l'intero ammontare dell'aiuto illegalmente erogato. Questo rimborso è necessario per ripristinare la situazione anteriore, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui il beneficiario dell'aiuto concesso abusivamente abbia indebitamente beneficiato a decorrere dalla data di erogazione di detto aiuto.
- (66) Il rimborso di tali aiuti deve essere effettuato conformemente alle regole procedurali della legislazione francese. L'ammontare degli aiuti matura interessi a decorrere dal momento dell'erogazione delle agevolazioni fino al loro effettivo recupero. Tali interessi sono calcolati in base al tasso commerciale, in riferimento al tasso utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'aiuto di Stato posto in essere dalla Francia a favore della società Gooding Electronique SA per un ammontare di 36 milioni di FRF è incompatibile con il mercato comune.

<sup>(1)</sup> Raccolta 1973, pag. 813.

<sup>(2)</sup> Raccolta 1987, pag. 901.

<sup>(3)</sup> Raccolta 1990, pag. I-3437.

*Articolo 2*

1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1 e già illegalmente messo a sua disposizione.

2. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

*Articolo 3*

La Francia informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

*Articolo 4*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2000

**recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006**

[notificata con il numero C(2000) 1648]

(2000/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nella decisione 1999/659/CE <sup>(2)</sup>, la Commissione ha stabilito gli stanziamenti iniziali concessi agli Stati membri per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG, sezione garanzia, relativamente al periodo 2000-2006.
- (2) Per esigenze di chiarezza e trasparenza, occorre precisare quali spese sono coperte dagli stanziamenti concessi agli Stati membri in virtù di tale decisione.
- (3) Le misure d'accompagnamento contemplate nei regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>, abrogati il 1° gennaio 2000, continuano a beneficiare dei pagamenti del FEAOG, sezione garanzia, per gli esercizi finanziari 2000 e seguenti. Gli stanziamenti concessi agli Stati membri per il periodo 2000-2006 coprono pure queste spese.
- (4) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2761/1999 <sup>(5)</sup>, precisa che sono prese in considerazione per l'esercizio «n» le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre dell'anno «n - 1» fino al 15 ottobre dell'anno «n». Di conseguenza, le spese sostenute dal 16 ottobre 1999 dalla sezione garanzia del FEAOG per le misure contemplate nei regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92 rientrano nell'esercizio finanziario 2000 e devono essere prese in considerazione nell'ambito dello stanziamento

concesso per il periodo 2000-2006. Peraltro, i pagamenti effettuati dagli organismi pagatori nel periodo dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 saranno a carico dell'esercizio finanziario 2007.

- (5) D'altra parte, si è constatato che la tabella allegata alla decisione che stabilisce gli stanziamenti iniziali concessi agli Stati membri non consente di calcolare esattamente i massimali di bilancio annuali. Occorre pertanto sostituirla con una tabella più particolareggiata che indichi gli importi da rispettare per Stato membro e per esercizio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 1999/659/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli stanziamenti di cui al primo comma coprono anche:

- a) le spese sostenute dal FEAOG, sezione garanzia, per le misure di accompagnamento contemplate nei regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio a partire dall'esercizio finanziario 2000 poiché, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, il FEAOG si assume in carico i pagamenti effettuati dagli organismi pagatori a partire dal 16 ottobre 1999;
- b) le altre azioni di sviluppo rurale approvate anteriormente al 1° gennaio 2000 e riprese nella nuova programmazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione (\*).

Per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, l'importo massimo ammissibile al FEAOG per le spese pagate dagli organismi pagatori di uno Stato membro non deve superare l'importo totale delle spese effettuate dallo stesso Stato membro durante il periodo dal 16 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999.

(\*) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26.»

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(2)</sup> GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pagg. 85, 91 e 96.

<sup>(4)</sup> GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 23.12.1999, pag. 57.

2) La tabella dell'allegato è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## Sostegno a favore dello sviluppo rurale (2000-2006)

## Stanziamiento annuale per Stato membro

(in milioni di EUR)

Massimali	Media annuale prezzi 1999 <sup>(1)</sup>	Stanziamiento						
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
R 1b) (prezzi 1999)		4 300	4 320	4 330	4 340	4 350	4 360	4 370
Deflatore <sup>(2)</sup>		1,02000	1,04040	1,06121	1,08243	1,10408	1,12616	1,14869
R 1b) (prezzi correnti)		4 386,0	4 494,5	4 595,0	4 697,8	4 802,8	4 910,1	5 019,8
Belgio	50	50,5	51,8	52,9	54,1	55,3	56,6	57,8
Danimarca	46	46,5	47,6	48,7	49,8	50,9	52,1	53,2
Germania	700	707,6	725,1	741,3	757,9	774,8	792,1	809,8
Grecia	131	132,4	135,7	138,7	141,8	145,0	148,2	151,6
Spagna	459	464,0	475,4	486,1	497,0	508,1	519,4	531,0
Francia	760	768,2	787,2	804,8	822,8	841,2	860,0	879,2
Irlanda	315	318,4	326,3	333,6	341,0	348,7	356,5	364,4
Italia	595	601,4	616,3	630,1	644,2	658,6	673,3	688,4
Lussemburgo	12	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9
Paesi Bassi	55	55,6	57,0	58,2	59,5	60,9	62,2	63,6
Austria	423	427,6	438,2	448,0	458,0	468,2	478,7	489,4
Portogallo	200	202,2	207,2	211,8	216,5	221,4	226,3	231,4
Finlandia	290	293,1	300,4	307,1	314,0	321,0	328,2	335,5
Svezia	149	150,6	154,3	157,8	161,3	164,9	168,6	172,4
Regno Unito	154	155,7	159,5	163,1	166,7	170,5	174,3	178,2
Totale	4 339	4 386,0	4 494,5	4 595,0	4 697,8	4 802,8	4 910,1	5 019,8

(<sup>1</sup>) Stanziamiento annuale medio per Stato membro: le percentuali risultanti da questa ripartizione si applicano agli importi che figurano nelle prospettive finanziarie annuali iscritte al punto 23 delle conclusioni della presidenza del 24 e 25 marzo 1999.

(<sup>2</sup>) Deflatore: la tabella si basa su un deflatore costante del 2% annuo, conformemente al punto 15 dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio del 6 maggio 1999 (GU C 172 del 18.6.1999, pagg. 1-22).

Importi arrotondati ad una cifra dopo la virgola.